

N. 00094/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00067/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 67 del 2012, proposto da:

SHEILA BACHIS, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Guariso e Alessandro Zucca, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

COMUNE DI ADRO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione del responsabile dell'Area Servizi Generali n. 30141 del 16 novembre 2011, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria dei beneficiari del contributo affitto per l'anno 2009 ed è stata disposta la ripetizione parziale delle somme erogate ai soggetti inseriti nella precedente graduatoria approvata con determinazione n. 30056 del 10 marzo 2010;

- della deliberazione giunta n. 79 del 26 maggio 2011, che ha invitato il responsabile dell'Area Servizi Generali a chiedere la restituzione parziale dei contributi erogati ai soggetti inseriti nella prima graduatoria;

- della deliberazione giunta n. 140 del 19 ottobre 2011, con la quale è stato istituito il capitolo di entrata n. 7670 (restituzione parziale fondo integrativo affitto);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. Con l'impugnato provvedimento del 16 novembre 2011 il Comune ha approvato la graduatoria unica dei beneficiari del contributo affitto per l'anno 2009 disponendo il recupero parziale delle somme erogate ai soggetti inseriti nella precedente graduatoria approvata il 10 marzo 2010. Tale decisione è stata assunta sulla base di una specifica direttiva della giunta comunale, parimenti impugnata nel presente giudizio.

2. La graduatoria del 10 marzo 2010 era stata compilata sulla base del regolamento comunale in vigore all'epoca, che riservava il beneficio economico (contributo per ridurre l'incidenza del canone di locazione sul reddito dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate) ai soli cittadini italiani e comunitari. Il Giudice del lavoro di Brescia con ordinanza del 22 luglio 2010 (confermata dal Tribunale con ordinanza del 15 ottobre 2010) ha però ritenuto discriminatoria l'esclusione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, in particolare con riguardo agli art. 43-44 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 e agli art. 2-3 del Dlgs. 9 luglio 2003 n. 215.

3. Il Comune ha ottemperato alle suddette pronunce (a) riaprendo i termini di presentazione delle domande, (b) ricalcolando l'importo spettante a ciascuno (che per effetto dell'incremento della platea dei richiedenti è calato dal 65,95% del contributo teorico al 28,04%), (c) chiedendo la restituzione della differenza a quanti erano stati inseriti nella prima graduatoria, (d) subordinando il contributo per i nuovi richiedenti (complessivamente € 17.636,51) all'effettivo recupero delle somme da ripetere.

4. Alla ricorrente è stata chiesta la restituzione di € 1.137,30 su un contributo erogato pari a € 1.978,5.

5. Sulla vicenda così sintetizzata si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) il meccanismo di adeguamento alle pronunce del Giudice del lavoro e del Tribunale adottato dal Comune non mette in relazione in modo corretto i principi che regolano la materia degli indebiti;

(b) se da un lato è inevitabile che l'aumento del numero dei soggetti legittimati a chiedere una determinata prestazione sociale provochi, a risorse invariate, una riduzione del contributo pro capite, occorre però sottolineare che la posizione dei percettori in buona fede dei contributi nella quantificazione originaria merita la stessa tutela riservata dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ai controinteressati nel caso di annullamento in autotutela di un provvedimento;

(c) l'affidamento relativo alla percezione dei contributi prevale sull'interesse pubblico alla ripetizione dell'indebito, almeno quando, come nel ricorso in esame, sia ravvisabile un consolidamento della situazione del beneficiario. Tale consolidamento si realizza per gradi: (1) mancato avvertimento del carattere precario del contributo; (2) decorso di un significativo intervallo di tempo; (3) consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita; (4) rischio di grave disagio economico nel caso di restituzione;

(d) il recupero di contributi erogati a soggetti in condizioni economiche disagiate non appare giustificabile neppure se sorretto dalla volontà dell'amministrazione di costituire un fondo per erogare contributi della medesima specie ad altri soggetti economicamente fragili. Nel bilanciamento degli interessi non è infatti ammissibile compensare il disagio inflitto ai primi con il vantaggio per i secondi: il confronto è tra l'interesse pubblico a contenere le spese e gli interessi dei privati;

(e) nello specifico gli interessi dei privati sono dotati di particolare qualificazione: i percettori originari dei contributi sono tutelati come si è appena visto, i nuovi inseriti in graduatoria sono tutelati dalle pronunce del Giudice del lavoro e del Tribunale, che hanno disposto una riapertura dei termini effettiva e non simbolica o condizionata. Pertanto il lato cedevole del confronto è quello del bilancio comunale, all'interno del quale dovranno essere reperite ulteriori risorse (v. art. 194 comma 1-a del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267) per erogare i contributi anche ai nuovi richiedenti, quantomeno nella misura stabilita dalla seconda graduatoria.

6. In conclusione sussistono i presupposti per sospendere l'ordine di restituzione nei confronti della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

(a) accoglie la domanda cautelare come precisato in motivazione;

(b) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 5 dicembre 2012;

(c) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)